



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**  
**Ufficio coordinamento attività legislativa**  
**Servizio studi**



**Tabelle relative alla ripartizione dei seggi  
dell'Assemblea regionale siciliana nei collegi provinciali  
nella nuova composizione di 70 deputati regionali  
ai sensi della legge costituzionale n. 2 del 2013.**

**XVI Legislatura**  
**Agosto 2016**

---

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

## PREMESSA

Il presente lavoro ha lo scopo di rappresentare gli effetti derivanti dall'applicazione della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 'Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana in materia di riduzione dei deputati. Disposizioni transitorie', che prevede la riduzione a 70 dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana.

La citata legge costituzionale contiene una disposizione transitoria che, per evitare inammissibili vuoti normativi, prevede l'applicazione della disciplina regionale vigente con gli adattamenti conseguenti, qualora al momento del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge non sia stata approvata una nuova normativa per l'elezione dell'Ars.

In particolare, si avrebbe la distribuzione di 62 seggi in ragione proporzionale nelle nove circoscrizioni provinciali, la previsione di una lista regionale con al massimo 7 seggi da attribuire, compreso il seggio del Presidente della Regione eletto, e in ultimo la previsione di un seggio spettante di diritto al candidato alla Presidenza arrivato secondo nella competizione.

Si ricorda, poi, che il premio di maggioranza viene assegnato solo qualora la coalizione vincente non raggiunga il 60% dei seggi su base provinciale e comunque fino alla concorrenza di tale cifra percentuale che, in forza della citata disposizione transitoria, ammonterebbe a 42 seggi (60% di 70 deputati).

Sono state, quindi, predisposte due tabelle relative alla distribuzione dei 62 seggi nei collegi provinciali.

La tabella A riporta gli esiti di un calcolo effettuato sulla base dei seguenti parametri:

a) popolazione delle ex province regionali risultante dall'ultimo censimento ufficiale dell'ottobre 2011, per la ripartizione dei 62 seggi nei nove collegi;

b) sistema proporzionale puro con determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale ed utilizzazione del metodo dei più alti resti per i seggi non attribuiti a quoziente intero, per l'assegnazione dei seggi nei singoli collegi.

Nella tabella B sono evidenziate le variazioni dei seggi assegnati a ciascun collegio provinciale rispetto alla ripartizione effettuata per le elezioni regionali del 2012.

Per completezza si allega il testo della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2.

## TABELLA A

DATI POPOLAZIONE: censimento 2011

ASSEMBELA REGIONALE SICILIANA 70 DEPUTATI				
RIPARTIZIONE PROVINCIALE 62 SEGGI				
PROVINCIA	POPOLAZIONE	SEGGI QUOZIENTE INTERO	RESTO	SEGGI TOTALI
AGRIGENTO	446.837	5	43.377*	6
CALTANISSETTA	273.099	3	31.023	3
CATANIA	1.078.766	13	29.770	13
ENNA	173.451	2	12.067	2
MESSINA	649.824	8	4.288	8
PALERMO	1.243.585	15	33.205*	16
RAGUSA	307.492	3	65.416*	4
SIRACUSA	399.933	4	77.165*	5
TRAPANI	429.917	5	26.457	5
TOTALE	5.002.904	58		62

### Nota illustrativa

#### QUOZIENTE ELETTORALE

Il quoziente (80.692) è determinato dividendo la popolazione residente nella Regione (5.002.904) per i seggi da distribuire su base provinciale (62), senza considerare la eventuale parte frazionaria.

#### DISTRIBUZIONE SEGGI NEI COLLEGI PROVINCIALI

Ai collegi provinciali spettano tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione di ciascuna ex provincia regionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti ai collegi provinciali che presentano i più alti resti.

Con il simbolo ‘\*’ sono indicate i collegi provinciali con i più alti resti, ai fini dell’attribuzione dei seggi residui (4) dopo l’assegnazione di quelli (58) a quoziente intero.

**TABELLA B**

<b>RIEPILOGO RIPARTIZIONE SEGGI</b>			
<b>PROVINCIA</b>	<b>ELEZIONI REGIONALI 2012 RIPARTIZIONE PROVINCIALE 80 SEGGI *</b>	<b>ARS 70 DEPUTATI RIPARTIZIONE PROVINCIALE 62 SEGGI</b>	<b>VARIAZIONI</b>
<b>AGRIGENTO</b>	7	6	-1
<b>CALTANISSETTA</b>	4	3	-1
<b>CATANIA</b>	17	13	-4
<b>ENNA</b>	3	2	-1
<b>MESSINA</b>	11	8	-3
<b>PALERMO</b>	20	16	-4
<b>RAGUSA</b>	5	4	-1
<b>SIRACUSA</b>	6	5	-1
<b>TRAPANI</b>	7	5	-2
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>62</b>	<b>-18</b>

\* Ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana nei collegi provinciali in proporzione alla popolazione ai sensi del decreto presidenziale 10 agosto 2012, pubblicato nella GURS n. 35 del 21 agosto 2012.

L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 2 <sup>(1)</sup>.

**Modifiche all'[articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana](#), in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2013, n. 41.

**Art. 1** *Riduzione del numero dei deputati*

1. Al primo comma dell'[articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana](#), di cui al [regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito in legge costituzionale dalla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

**Art. 2** *Disposizioni transitorie*

1. La disposizione di cui all'[articolo 1](#) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'[articolo 3](#) del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

- a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;
- b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;
- c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

